

COMUNE DI MONTANARO
PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO DI MERCATO
SU AREE PUBBLICHE

MERCATO A CADENZA ULTRAMENSILE PERIODICA
(aree ex art. 2, comma 7 della Legge 112/91)

FIERA DI SANTA CECILIA

Approvato ed emendato con delibera di Consiglio Comunale
n. 52 del 16/11/1999

REGOLAMENTO DI MERCATO SU AREE PUBBLICHE
- Mercato a cadenza ultramensile periodica -
(aree ex art.2, c.7 della legge 112/91)

FIERA DI SANTA CECILIA

ART.1 - TIPOLOGIA

1. Il presente regolamento disciplina il mercato a cadenza ultramensile periodica di cui all'ex art.2 comma 7 della Legge 112/91, denominato FIERA DI SANTA CECILIA, già istituito, ai sensi art. 19 della Legge Regionale 47/87, con Delibera di Consiglio Comunale n. 100 adottata il 30.12.94 e reistituito con delibera di C.C. n. del , in adempimento a quanto previsto al punto 2 - Cap.II della Delibera del Consiglio Regionale 1 dicembre 1998, n.508 - 14689.

ART.2 - GIORNI ED ORARIO DI SVOLGIMENTO

1. Il mercato in oggetto ha luogo il penultimo sabato del mese di novembre dalle ore 8.30 alle ore 17.30.
2. I posteggiatori, entro le ore 8.00 devono aver installato il proprio banco/autonegozio e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio a ciascuno assegnato.
3. Non è consentito installarsi sul mercato prima delle ore 7.00 e/o sgombrare il posteggio prima delle ore 17.00, fatti salvi i casi di gravi intemperie o di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero).
4. Entro le ore 18.30 tutti gli operatori devono aver sgomberato l'intera area di mercato.

ART. 3 - SOSPENSIONE E TRASFERIMENTO TEMPORANEI

1. Il mercato può essere temporaneamente sospeso o trasferito per motivi di carattere igienico - sanitario, di viabilità di sicurezza e di pubblico interesse. Il Comune emette apposita ordinanza contenente le motivazioni di presupposto e le modalità della sospensione e del trasferimento.

ART. 4 - LOCALIZZAZIONE, CONFIGURAZIONE, ARTICOLAZIONE

1. L'area di mercato è quella configurata dalla planimetria particolareggiata di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. dei , dalla quale si evidenziano:

- ⇒ l'ampiezza complessiva delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche, appositamente individuate per lo svolgimento della Fiera in oggetto e dislocate nelle vie limitrofe alla piazza centrale dove abitualmente ha luogo il mercato settimanale del sabato.
- ⇒ la superficie dei posteggi, nonché il numero progressivo, l'esatta collocazione ed articolazione dei medesimi ivi compresi quelli destinati a produttori/allevatori di cui alla legge 59/63.

ART.5 - MODALITA' DI ACCESSO DEGLI OPERATORI E SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA

1. I banchi, gli autonegozi, le attrezzature devono essere collocati come da planimetria particolareggiata, descritta nel precedente art. 4, negli spazi appositamente delimitati.
2. E' vietato occupare passi carrabili autorizzati od ostruire ingressi di abitazioni, di negozi nonchè entrate di associazioni aventi sede nelle vie interessate.
3. Deve essere sempre assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso e di emergenza.
4. Deve essere lasciato libero lo spazio di almeno 70 cm. tra un banco e l'altro.

ART.6 - CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE

1. Dalle ore 6.30 alle ore 19.00 è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato, ad eccezione dei mezzi di emergenza e di pronto soccorso.
2. E' vietata altresì la sosta dei veicoli nei tratti liberi da installazioni di vendita.
3. I veicoli per il trasporto della merce e di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare sull'area di mercato purché lo spazio globale occupato non superi le dimensioni del posteggio loro assegnato. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, tali veicoli potranno essere parcheggiati nelle apposite aree di parcheggio (Via Caluso, ecc..)

ART.7 - GRADUATORIA

1. Presso l'ufficio Commercio deve essere tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse, l'originale della planimetria di mercato con l'indicazione dei posteggi in numeri arabi.
2. Ai sensi art. 6 del D.M. 248/93 così come modificato dal Decreto n.350/96, l'ufficio commercio predisporrà circa quindici giorni prima dello svolgimento della fiera - mercato, la graduatoria per l'assegnazione dei posteggi e ne provvederà l'affissione all'albo comunale.
3. Tre giorni prima della data di svolgimento della fiera, se risulteranno posti ancora disponibili, l'ufficio procederà all'assegnazione, sulla base delle domande pervenute dopo la stesura della prima graduatoria, nel rispetto dei criteri di legge, riportati al successivo art.8.

ART.8 - ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

1. L'assegnazione dei posteggi riguarderà i titolari delle autorizzazioni previste dall'art. 2 della Legge 112/91, provenienti da tutto il territorio nazionale, ed avverrà in conformità a quanto previsto all'art.3 degli Indirizzi Regionali.
2. Alla formazione della graduatoria si addiverrà mediante l'esame delle domande in ordine cronologico di presentazione, osservando i seguenti criteri di priorità:
 - a) - Operatori con il più alto numero di presenze fatte registrare sul mercato. Per presenza deve intendersi l'effettiva partecipazione alla fiera nelle precedenti edizioni.
 - b) - Anzianità di iscrizione al Registro delle ditte oggi Registro delle imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche (già ambulante).

3. Si considerano ammesse tutte le domande pervenute prima della stesura della graduatoria. I posteggi verranno primariamente assegnati a quelle richieste pervenute nei tempi indicati dall'art. 6 del Regolamento di esecuzione della Legge, D.M. n.248/94 e s.m.e i., *ovvero sessanta giorni* prima dello svolgimento della fiera ed in subordine, se risultassero ancora posti liberi, a tutte le altre domande pervenute prima della data di stesura della graduatoria medesima.

4. La scelta della dislocazione nelle diverse vie avverrà tenendo conto delle dimensioni del banco/autonegozio rapportato a quelle dei posteggi disponibili.

ART.9 - ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI OCCASIONALMENTE LIBERI O COMUNQUE NON ASSEGNATI.

1. I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita ai sensi del precedente art. 2 c. 2, non possono più accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti, senza possibilità di richiedere la restituzione delle tasse pagate.

2. I posteggi non occupati o liberi perchè non assegnati tramite graduatoria di cui al precedente art. 8 sono assegnati entro le ore 8.15, secondo l'ordine del "Ruolino di spunta" predisposto dall'ufficio di Polizia Municipale.

3. L'ordine di posizione nel ruolino di spunta è definito ai sensi del Cap.II p.3 della deliberazione del Consiglio Regionale n.508 -14689 del 1.12.98, recante gli indirizzi regionali provvisori in materia di commercio su aree pubbliche, secondo i seguenti criteri:
 a) - Priorità ai soggetti legittimati all'esercizio del commercio su aree pubbliche, che abbiano presentato regolare istanza e che non abbiano ottenuto l'assegnazione del posteggio per carenza di disponibilità;
 b) - Maggior numero di presenze fatte registrare dal soggetto in occasione dello svolgimento del mercato in oggetto. Per presenza deve intendersi l'essersi presentato nelle edizioni precedenti della fiera senza aver potuto ottenere la concessione, prescindendo quindi dall'aver effettivamente piazzato.

4. Criterio residuale a parità di condizioni, resta la maggiore anzianità nell'attività di commercio su aree pubbliche desumibile dall'iscrizione al registro delle ditte, oggi sostituito dal Registro delle imprese.

5. Salvo che per particolari motivi di carattere igienico sanitario, il contenuto merceologico dell'autorizzazione è ininfluenza ai fini dell'assegnazione dei posteggi di che trattasi.

6. terminate le operazioni di assegnazione suddescritte, nel caso in cui risultassero ulteriori posti liberi e nessuna richiesta pervenuta da parte di operatori di commercio su aree pubbliche, i posti residui potranno essere concessi ad artigiani, artisti e creatori di opere del proprio ingegno, in regola con le specifiche disposizioni di legge.

ART. 10 - TASSE E TRIBUTI COMUNALI

1. Le concessioni temporanee oggetto del presente regolamento hanno validità per il solo giorno di fiera in esse indicato, e sono soggette al pagamento del canone occupazione suolo pubblico e alla tassa smaltimento dei rifiuti solidi urbani nelle misure stabilite dai rispettivi regolamenti comunali.

2. La cifra da corrispondere verrà calcolata sulla base del posteggio assegnato e del quale l'operatore ha la disponibilità, prescindendo dalle effettive dimensioni dell'occupazione.

3. Il versamento del COSAP da parte dei concessionari di posteggio, già avvisati con comunicazione ai sensi art. 3 della Legge 241/90 e pertanto inseriti nell'apposita graduatoria di cui all'art.7 del presente regolamento, devono effettuare il pagamento

prima dello svolgimento della fiera, mediante versamento su conto corrente postale o con versamento diretto alla Tesoreria Comunale o presso l'ufficio tributi del Comune .

4. Per le concessione giornaliere attribuite dai Vigili Urbani, in base all'art.9 del presente regolamento, è possibile effettuare il versamento al momento dell'assegnazione del posteggio libero o non occupato, previo rilascio di apposita ricevuta.

ART. 11 - MODALITA' DI VENDITA E DIVIETI,

1. Gli operatori hanno l'obbligo di tenere sgombro dai rifiuti lo spazio da essi occupato. Al termine delle operazioni di vendita, debbono raccogliere i rifiuti, chiuderli ermeticamente in sacchetti a perdere e depositarli negli appositi contenitori.

2. Il posteggio non deve restare incustodito.

3. Con l'uso del posteggio, il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

4. E' vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori prezzo e qualità delle merci poste in vendita.

5. E' vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.

6. In caso di intemperie, l'operatore è autorizzato a tenere il proprio automezzo, anche quando lo stesso non possa essere sistemato completamente entro l'area in concessione, a condizione che non vengano intralciate le operazioni mercatali, lo sgombero del mercato e l'accesso dei mezzi di emergenza e di pronto soccorso, concordandolo con il personale di vigilanza e con l'operatore avente il posteggio vicino.

7. E' vietato occupare il suolo pubblico in misura maggiore di quella riferita al posteggio indicato nella concessione di suolo pubblico. L'inosservanza della presente norma comporta la perdita del diritto di posteggio, e quindi la revoca della concessione , così come previsto all'art. 9 dal regolamento comunale del COSAP .

ART. 12 - SANZIONI

1. Le violazioni alle disposizioni della legge che regola il commercio su aree pubbliche sono punite, ai sensi e per gli effetti dell'art.29 del D.Lgs n. 114/98 con le sanzioni ivi previste o, in fase di regime transitorio, con quelle previste dalla Legge 112/91.

2. Le violazioni alle norme del presente regolamento, nei casi in cui non comportino violazioni a norma di legge, sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura da lire centomila a lire seicentomila, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo 1, Sezioni I e II della legge 24 novembre 1981, n.689.

ART. 13 - MODALITA' DI VIGILANZA

1. Al fine di collaborare con l'Assessorato al Commercio e vigilare sulla corretta applicazione del presente regolamento, è istituita apposita Commissione a carattere consultivo, composta da:

- Assessore al Commercio o suo delegato che la presiede;
- Due rappresentanti degli operatori di mercato rispettivamente del settore alimentare e di quello extra- alimentare;
- Due rappresentanti dei commercianti in sede fissa operanti nella sfera territoriale di attrazione del mercato;

ART.14 - NORME IGIENICO - SANITARIE

1. La vendita e la somministrazione di prodotti alimentari sono soggette alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria.
2. La materia è disciplinata dall'art. 22 del D.M. 248/93, dalla Legge 283/93, dalla Legge 283/62 e relativo regolamento di attuazione 382/80, nonché dall'ordinanza 26/71995 del Ministero della Sanità.

ART. 15 - REGISTRAZIONE DELLE ASSENZE

1. La rilevazione delle assenze dei titolari delle concessioni di posteggio è affidata agli agenti di Polizia Municipale, a ciò appositamente assegnati, che ne curano la redazione alla decorrenza del termine orario stabilito dall'art.2,c.2, del presente regolamento.
2. Gli agenti rilevatori provvedono alla rilevazione della situazione, comunicando al termine della fiera, all'ufficio commercio, i dati relativi agli operatori assenti, agli operatori presenti a seguito di concessione di posti liberi od occasionalmente non occupati e di quelli ritenuti presenti ai sensi art. (si sono presentati ma non hanno potuto piazzare per mancanza di spazio).

ART.16 - POSTEGGI PER PRODUTTORI/ALLEVATORI

1. I posteggi, contraddistinti nella planimetria di mercato con i numeri 40 - 59 e 60 sono riservati a produttori/allevatori di cui alla legge 59/63.
2. L'assegnazione avviene, previa verifica dei requisiti soggettivi di presupposto, dietro presentazione di apposita istanza ed applicando i criteri di cui al Cap.II p.3 della deliberazione di Consiglio regionale n. 508-14689/98 recante gli Indirizzi regionali in materia di commercio su aree pubbliche.
3. All'assegnazione consegue il rilascio della concessione di posteggio che ha validità esclusivamente per il giorno di fiera in esso indicato.
4. La concessione può essere rilasciata a persone singole od a forme associative in osservanza delle norme previste dalla legge 112/91 e suo regolamento di esecuzione approvato con D.M.248/93, per tutto quanto concerne la disciplina dei posteggi.
5. I produttori/allevatori sono altresì tenuti al rispetto delle prescrizioni del presente provvedimento in relazione a giorni ed orari di svolgimento, modalità di accesso e sistemazione delle attrezzature, corrette modalità di vendita, tributi comunali.
6. I posteggi non oggetto di concessione o temporaneamente non occupati sono assegnati, nella mattinata di svolgimento della fiera, a produttori/allevatori autorizzati ex legge 59/63, sulla base del maggior numero di presenze sul mercato ed, a parità di presenze, sulla base della maggiore anzianità nell'attività di produzione/allevamento.
7. Nel caso in cui non ci fosse alcuna richiesta di produttori /allevatori, entro il termine previsto dall'ufficio vigili potrà assegnare i posteggi liberi ai titolari di autorizzazione su aree pubbliche, onde evitare spazi liberi nell'ambito della fiera medesima.
8. L'ufficio di polizia municipale predisporrà apposito ruolino di spunta per i produttori/allevatori, secondo le modalità di cui al Cap.II p.3 lettera d) della delibera del C.R. n. 508 - 14689 del 01.12.98.

**ART.17 - DISPOSIZIONI FINALI**

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di inizio della sua ripubblicazione all'Albo Pretorio, previa intervenuta esecutività della deliberazione di adozione.
2. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
3. E' abrogata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria od incompatibile con quelle del presente Regolamento.

